



FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI FAO-Cobas

federata SLAI PROLCOBAS federata SLAI COBAS

Spett.le **AUTOTRASPORTI BOMMARTINI** srl - Soave (AR-pec)
Spett.li **RR.SS.UU. c/o AUTOTRASPORTI BOMMARTINI** srl – Soave (AR)
Spett.le **FILT-CGIL** – Verona (email)
Spett.le **A.N.IT.A. c/o CONFINDUSTRIA** – Verona (email)
e p.c. **D.T.L. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** - Verona (pec)
e p.c. **INPS** – Verona (pec)
e p.c. **INAIL** – Verona (pec)

RACCOMANDATA AR ANTICIPATA VIA PEC

Mira, 22-02-2016

oggetto: **scadenza contratto aziendale di forfettizzazione trasferte e straordinari di cui art.11 bis CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica**

Signori,

scrivo la presente nell'interesse e per delega di tutti i lavoratori autisti operai ns.iscritti presso la Vs.Azienda e nell'interesse dei lavoratori autisti operai occupati presso la Vs.Azienda;

si precisa, come già noto all'Azienda, che la ns.O.S., nata come sezione “Federazione Autisti Operai” del coordinamento provinciale di Venezia di SLAI COBAS per il sindacato di classe (rappresentante legale il sottoscritto) il 1-5-2008, dal 23-5-2012 ha proprio Statuto, organizzazione nazionale e struttura amministrativa, con denominazione “Federazione Autisti Operai”, in sigla Fao-Cobas (rappresentante legale il sottoscritto);

si precisa, come già noto all'Azienda, che Federazione Autisti Operai ha conseguito propri Rsu nelle elezioni aziendali promosse congiuntamente a Filt-Cgil e alla Assemblea dei lavoratori, nel corso del 2014, come da comunicazioni già fatte pervenire via pec da info@pec.slaicobasmarghera.org alla DTL di Verona;

la presente fa riferimento all'accordo aziendale del 01-06-2011 (in forma definitiva per 1+4 anni in data 01-06-2011 in Verona c/o Confindustria) / 16-05-2011, erroneamente datato nella sua iniziale stesura al “02-05-2011” in luogo della effettiva data della prima stesura, del 16-05-2011 nonché alla AR di revoca della adesione del 16-5-2011, inviata il 28-05-2011 alla Autotrasporti Bommartini srl; con la presente, stante la situazione di non completa attuazione e spesso di mancata attuazione e riduzione arbitraria dei valori economici concordati tra le parti la ns.OO.SS., nell'invitare le parti ad una ripresa delle trattative in forma comune in vista della scadenza del contratto aziendale stesso, DISDICE la propria sottoscrizione a far data dal 31-05-2016 (ultimo giorno di applicazione del contratto aziendale).

Nello specifico poi la ns.O.S. smentisce qualsivoglia sottoscrizione di alcuna “clausola” aggiuntiva al testo in ns.possesso di cui si è inteso congiuntamente dare deposito. Precisiamo che il testo in ns.possesso è costituito da:

- prima stesura firmata in incontro del 16-05-2011, datata erroneamente 02-05-2011, costituita da 6 pagg. ed 1 pagina di tabelle;



FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI FAO-Cobas

federata SLAIPROLCOBAS federata SLAI COBAS

- seconda stesura firmata con data 01-06-2011, costituita da testo di nr.3 pagg.n “verbale di accordo”, 2 pagg. di tabelle aggiuntive, nonché ulteriore testo di nr.2 pagg, “verbale di accordo” di esemplificazione della attuazione dei valori economici concordati; in questo secondo testo si fa erroneamente riferimento alla data del 02-04-2011 (intendendosi 02-05-2011) in luogo della data 16-05-2011. Si intende qui corretto l'errore ad ogni effetto di legge e di contratto.

La ns.O.S., visto l'utilizzo scorretto che è stato fatto da parte della Azienda in talune occasioni, sin da ora precisa che non sarà disponibile in alcun caso ad estensioni dell'orario di lavoro che prevedano il sabato lavorativo successivamente al rientro qualora il lavoratore autista abbia comunque superato le 47 ore di disponibilità settimanali.

La ns.O.S. con la presente si dichiara disponibile alla riapertura dei lavori di trattativa inerenti il nuovo contratto aziendale a scadenza al 31-05-2016, alla condizione che il riferimento normativo sia congelato al CCNL in vigore al 31-12-2015 (edizione del 01-08-2013 del CCNL Trasporto merci, spedizioni e logistica).

Riservato ogni diritto.

Si impugna ogni rinuncia e/o transazione.

Cordiali saluti

Dorigo Paolo

coordinatore nazionale-rappresentante legale

FAO-COBAS Federazione Autisti Operai

federata SLAIPROLCOBAS

FAO - COBAS
FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI
Via Argine Destro Canale Taglio, 166/167
30034 MARANO - MIRA
fedautistiop@gmail.com
www.federazioneautistioperai.org
347.3673448 - 046.3938005

www.federazioneautistioperai.org - pec ufficialmente riportata nel sito: fao@servicepec.it
sede legale naz.le Via Argine Dx Canale Taglio, 166-167, MARANO - 30034 MIRA (VE)
sede coordinamento regionale Veneto SAN MARTINO BUONALBERGO (VR)
sede coordinamento provinciale di Milano: c/o SLAI COBAS, viale Liguria, 49 - MILANO
sede via Hermada, 8 - MILANO
sede c/o SLAI COBAS - Via Modena, 21 - MORI (TN)
sede coordinamento regionale Emilia-Romagna: BOLOGNA
sede: via G.Bezzuoli, 12 - FIRENZE
sede c/o SLAI COBAS - Via Masseria Crispo, 4 - POMIGLIANO D'ARCO (NA)

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 01.06.2011 presso la sede di Confindustria Verona si sono incontrati:

- AUTOTRASPORTI BOMMARTINI SRL nelle persone dei sigg. Alberto Mirco Bommartini e Bruno Bommartini assistita da Confindustria Verona nella persona del dott. Nicola Marchina;

e

- la Federazione Autisti Operai SLAI COBAS per il sindacato di classe nella persona del sig. Paolo Dorigo.

Premesso che:

- tra le Parti di cui sopra in data 02.05.2011, è stato sottoscritto un contratto aziendale avente ad oggetto l'orario di lavoro del personale viaggiante e la forfetizzazione del trattamento di indennità di trasferta e di lavoro straordinario;
- il suddetto accordo aziendale è stato depositato presso INPS, INAIL e DPL di Verona a mezzo raccomandata a/r spedita in data 31.05.2011;
- sono sorte contestazioni in merito alla corretta interpretazione di taluni articoli contenuti nel suddetto contratto di secondo livello;
- le Parti al fine di dirimere ogni possibile controversia hanno convenuto di riscrivere come segue taluni articoli del contratto del 02.05.2011.

Tutto ciò premesso:


le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono ratificare, come di fatto ratificano, le seguenti intese:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
2. gli artt. 3, 4, 9 e 19 del contratto aziendale del 02.05.2011, a decorrere dal mese di giugno c.a. sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3 – PARTE SECONDA (Nuovo testo)

L'indennità giornaliera di trasferta prevista dall'art. 6, Sez. prima, Parte speciale del CCNL 29 gennaio 2005 e successive modificazione e/o integrazioni, è forfetizzata nella misura che si ricava dal cumulo delle voci di cui all'allegato al presente verbale di accordo e al successivo art. 9. Nell'ipotesi in cui il cumulo delle suddette voci porti ad un importo inferiore a 23 euro giornalieri, l'azienda riconoscerà comunque all'autista tale importo per ogni giornata di trasferta eccedente le 6 ore.

Premesso che il calcolo della trasferta giornaliera avviene nel rispetto di quanto sopra concordato e



che sul mese l'importo medio dell'indennità giornaliera di trasferta si calcola dividendo l'importo totale spettante al lavoratore per l'attività esercitata ogni mese, per il numero delle giornate di assenza per servizio resi necessari, rispettivamente in Italia e all'estero, le Parti concordano che qualora l'importo medio giornaliero sia inferiore a 30,00 € per la trasferta Italia e a 40,00 € per la trasferta estero, l'azienda per ogni giornata di assenza dalla sede che si è resa necessaria per l'esecuzione di servizi la cui durata ecceda le 6 ore, riconoscerà rispettivamente i suddetti importi di 30,00 € e 40,00 € a seconda che la trasferta sia in Italia o all'estero.

L'indennità di trasferta così calcolata assorbe l'indennità minima specificata nel predetto art. 6 e qualora superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,46 per le trasferte all'estero, la differenza in più ha natura retributiva del lavoro straordinario eseguito e, pertanto, sarà soggetta a trattenute IRPEF e contributi. Nell'ipotesi in cui tali importi non vengano superati troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4 – PARTE SECONDA (Nuovo testo)

Nell'ipotesi in cui l'importo medio giornaliero di trasferta calcolato ai sensi del precedente art. 3 non superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,46 per le trasferte all'estero, il 5% avrà natura retributiva e sarà corrisposto dall'azienda a titolo di straordinario forfettizzato e, come tale, sottoposto a ritenute fiscali e contributive.

Art. 9 – PARTE SECONDA (Nuovo testo)


In aggiunta ai compensi determinati in applicazione degli articoli precedenti, spettano ai lavoratori le seguenti indennità che hanno natura di indennità di trasferta:

- collaborazione al carico/scarico: 5 euro. Qualora a giudizio dell'azienda la collaborazione risultasse particolarmente gravosa, la stessa dopo essersi confrontata con la RSU o, in mancanza di questa, con le OO.SS. firmatarie il presente accordo, quale trattamento di miglior favore riconoscerà la somma di 10 euro in luogo dei 5 qui concordati;
- riposo settimanale trascorso fuori dalla sede della propria abitazione e goduto nelle giornate di sabato e domenica: 90 euro al giorno;
- risciacquo cisterna manuale: 3 euro;
- prestazione resa nella giornata di sabato: 10 euro all'ora in luogo del trattamento previsto dall'allegata tabella sui compensi per viaggio;
- Viaggi ripetitivi c.d. "servizio spola":
 1. - Trasporto eccezionale o in regime eccezionale: Acciaierie Venete spa Deposito Via S. Pellico - Deposito Via Francia: fino al IV viaggio € 7,00 cadauno, dal V viaggio € 12,00. Mentre, per lo stesso servizio con mezzi normali: € 4,00 cadauno;
 2. - Adriatica spa deposito di Loreo Ro – Porto Chioggia imbarco e viceversa sbarco: € 7,00 ciascun-viaggio;

Tali compensi hanno natura di indennità di trasferta e si aggiungono ai compensi di cui all'allegato secondo quanto già precisato al precedente art 3. L'indennità di trasferta così calcolata assorbe l'indennità minima specificata all'art. 6 del CCNL e qualora superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,46 per le trasferte all'estero, la differenza in più ha natura retributiva del lavoro straordinario eseguito e, pertanto, sarà soggetta a trattenute IRPEF e contributi; in caso contrario troverà applicazione quanto previsto dall'art. 4.

Art. 19 – PARTE SECONDA (Nuovo testo)

Il presente accordo, che ha durata sperimentale di 12 mesi (maggio 2011-aprile 2012), si intende tacitamente rinnovato per ulteriori 4 anni in mancanza di disdetta ad opera di una delle Parti contraenti. Tale disdetta dovrà essere conosciuta dalla controparte al più tardi entro il 2 aprile 2012.



Nell'ipotesi in cui il termine di cui sopra non venga rispettato, il contratto deve intendersi rinnovato per ulteriori 4 anni dalla fine della sperimentazione.

Ai fini della vincolatività del presente accordo si richiamano gli art. 11, comma 9 e 11 bis, comma 3 del CCNL di settore. Le Parti, tuttavia, concordano che il presente accordo ha piena validità nei confronti della generalità dei lavoratori autisti qualora venga sottoscritto dal 50% più 1.

3. all'accordo aziendale del 02.05.2011 si aggiunge il seguente articolo:

Art. 9 bis- PARTE SECONDA (Nuovo testo)

L'azienda per ogni notte trascorsa fuori sede per esigenze di servizio, riconoscerà sempre e comunque all'autista i seguenti importi che hanno natura di indennità di trasferta:

- 22 euro nella generalità dei casi;
- 28 euro a decorrere dalla terza notte compresa.

4. la tabella denominata compensi per viaggi allegata all'accordo del 02.05.2011, è sostituita dalla tabella allegata al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. AZIENDA

p. Federazione Autisti Operai SLAI COBAS per il sindacato di classe

p. CONFINDUSTRIA VERONA

mese da 22 gg lavorativi							
Km		Km	Incentivo				
10501	-	11000	€ 50,00				
11001	-	11500	€ 70,00				
11501	-	12000	€ 80,00				
12001	-	12500	€ 110,00				
12501	-	13000	€ 120,00				
13001	-	13500	€ 130,00				
13501	-	14000	€ 140,00				
mese da 19 gg lavorativi				mese da 20 gg lavorativi			
Km		Km	Incentivo	Km		Km	Incentivo
9070	-	9500	€ 43,00	9550	-	10000	€ 45,00
9501	-	9930	€ 60,50	10001	-	10455	€ 63,50
9931	-	10365	€ 69,00	10456	-	10910	€ 73,00
10366	-	10795	€ 95,00	10911	-	11365	€ 100,00
10796	-	11230	€ 104,00	11366	-	11820	€ 109,00
11231	-	11660	€ 112,00	11821	-	12270	€ 118,00
11661	-	12090	€ 121,00	12271	-	12730	€ 127,00
mese da 21 gg lavorativi				mese da 23 gg lavorativi			
Km		Km	Incentivo	Km		Km	Incentivo
10020	-	10500	€ 47,50	10980	-	11500	€ 52,00
10501	-	10980	€ 66,80	11501	-	12020	€ 73,00
10981	-	11455	€ 76,30	12021	-	12545	€ 83,50
11456	-	11930	€ 105,00	12546	-	13070	€ 115,00
11931	-	12410	€ 114,50	13071	-	13590	€ 125,00
12411	-	12890	€ 124,00	13591	-	14110	€ 136,00
12891	-	13360	€ 134,00	14111	-	14635	€ 146,00




Tabella Compensi per Viaggi Nazionali

fasce km per viaggio inteso come Inizio Servizio / Fine Servizio		
KM		Tabella Compensi per Viaggio
0	-	50 € 5,00
51	-	100 € 5,00
101	-	150 € 5,00
151	-	200 € 5,00
201	-	250 € 9,00
251	-	300 € 9,00
301	-	350 € 10,00
351	-	400 € 11,00
401	-	450 € 14,00
451	-	500 € 15,00
501	-	550 € 16,00
551	-	600 € 20,00
601	-	650 € 24,00
651	-	700 € 26,00
701	-	750 € 28,00
751	-	800 € 35,00
801	-	850 € 40,00

**** nel massimo rispetto del regolamento europeo 561/2006 (tempi di guida e riposo) qualora il conducente raggiunga una percorrenza superiore a km 700 senza ricorrere all'indennità "notte fuori sede", la relativa fascia chilometrica verrà integrata di importo pari a € 10,00

*** per viaggio internazionale €/gg 62,00 comprensivo delle indennità di collaborazione al carico/scarico

Incentivo viaggi nazionali e internazionali

Km		Km	Incentivo
10501	-	11000	€ 50,00
11001	-	11500	€ 70,00
11501	-	12000	€ 80,00
12001	-	12500	€ 110,00
12501	-	13000	€ 120,00
13001	-	13500	€ 130,00
13501	-	14000	€ 140,00

*** L'incentivo di cui sopra si intende riferito al mese composto da 22 gg lavorativi.
 Nel caso in cui il mese presenti un numero diverso di giorni lavorativi, gli importi di cui trattasi verranno riproporzionati. Ai fini dell'erogazione del presente incentivo, i giorni per ferie e permessi sono equiparati ai giorni lavorativi e, pertanto, danno diritto al relativo trattamento economico.

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 01.06.2011 presso la sede di Confindustria Verona si sono incontrati:

- AUTOTRASPORTI BOMMARTINI SRL nelle persone dei sigg. Alberto Mirco Bommartini e Bruno Bommartini assistita da Confindustria Verona nella persona del dott. Nicola Marchina;

e

- la Federazione Autisti Operai SLAI-COBAS per il sindacato di classe nella persona del sig. Paolo Dorigo assistito dall'avv. Ennio Rancan

Premesso che

- tra le Parti di cui sopra in data 02.05.2011, è stato sottoscritto un contratto aziendale avente ad oggetto l'orario di lavoro del personale viaggiante e la forfetizzazione del trattamento di indennità di trasferta e di lavoro straordinario;
- in data 01.06.2011 è stato sottoscritto un verbale di accordo che ha in parte modificato quello sottoscritto in data 02.04.2011;

considerato che

- è intenzione delle Parti evitare qualsiasi contenzioso avente ad oggetto la corretta interpretazione/applicazione del suddetto accordo aziendale

le Parti condividono la seguente esemplificazione avente ad oggetto le modalità di calcolo da seguire per addivenire alla determinazione della retribuzione mensile dovuta.

Esemplificazione su trasferta Italia

I settimana

Giorno della settimana	Valore giornaliero trasferta Italia	Valore giornaliero trasferta garantito
Lunedì	25 euro	25 euro
Martedì	15 euro	23 euro
Mercoledì	30 euro	30 euro
Giovedì	20 euro	23 euro
Venerdì	35 euro	35 euro
Sabato	28 euro	28 euro
Totale		164 euro

II settimana

Giorno della settimana	Valore giornaliero trasferta Italia	Valore giornaliero trasferta garantito
Lunedì	25 euro	25 euro
Martedì	15 euro	23 euro
Mercoledì	30 euro	30 euro
Giovedì	20 euro	23 euro
Venerdì	55 euro	55 euro
Sabato	28 euro	28 euro
Totale		184 euro

III settimana

Giorno della settimana	Valore giornaliero trasferta Italia	Valore giornaliero trasferta garantito
Lunedì	25 euro	25 euro
Martedì	15 euro	23 euro
Mercoledì	30 euro	30 euro
Giovedì	20 euro	23 euro
Venerdì	40 euro	40 euro
Sabato	28 euro	28 euro
Totale		169 euro

IV settimana

Giorno della settimana	Valore giornaliero trasferta Italia	Valore giornaliero trasferta garantito
Lunedì	22 euro	23 euro
Martedì	15 euro	23 euro
Mercoledì	30 euro	30 euro
Giovedì	20 euro	23 euro
Venerdì	35 euro	35 euro
Sabato	22 euro	23 euro
Totale		157 euro

Calcolo totale trasferta mensile: $164+184+169+157 = 674$ euro

Calcolo trasferta media giornaliera: $674/20gg = 33,7$ euro

Essendo il valore di trasferta media giornaliera superiore a 30 euro, non devo operare alcuna integrazione. Tuttavia, essendo il valore inferiore a 46,48 euro, il 5% di tale importo verrà corrisposto a titolo di straordinario forfetizzato e andrà a ridurre di un importo equivalente il valore complessivo da erogare a titolo di trasferta Italia nel mese di competenza.

Calcolo straordinario forfetizzato: 5% di $674 = 33,7$ euro

Trasferta Italia mensile: $674-33,7 = 640,3$ euro

Straordinario forfetizzato: **33,7 euro**


Letto, confermato e sottoscritto.

p. AZIENDA

p. Federazione Autisti Operai SLAI COBAS per il sindacato di classe

p. CONFINDUSTRIA VERONA

S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di Classe
Federazione Autisti Operai



RACCOMANDATA A.R.
n. 13968203146-7

37038

Spett.le Bruno Bommartini
Bommartini Autotrasporti
Via Serenissima, 50
SOAVE VR

E p.c.

Avv. Ennio Rancan
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

E p.c.

Dr. Marchina
CONFINDUSTRIA (VERONA)

E p.c.

CGIL-FILT
VERONA

oggetto: stesura contratto aziendale siglato 16-5-2011 dalla ns.O.S. e da Cgil-Filt

Signori,

Mira (VE), 28 maggio 2011

-----in seguito alle consultazioni avute con i ns. iscritti e facendo integrale riferimento alle ns. comunicazioni pregresse e successive (ultima quindi la raccomandata ar inviataVi in data 26 maggio 2011 n.13968203-4) alla firma del contratto aziendale, che è avvenuta, contrariamente a quanto riportato nella data, non il 2 maggio 2011 ma il 16 maggio 2011 nel tardo pomeriggio presso la sede di Confindustria di Verona, assente all'ultimo momento il rappresentante di Cgil-Filt che ha firmato a quanto abbiamo visto successivamente, la medesima versione del contratto aziendale in gestazione da mesi tramite le note trattative iniziate nel gennaio 2011 presso la sede di Confindustria di Verona, -----

-----osservato che rispetto a quanto stabilito verbalmente nel corso degli incontri e anche dell'incontro del 16 maggio 2011, nelle conversazioni tra il sig. Bruno Bommartini e alcuni lavoratori, è mancante quanto segue:


- La precisazione (Parte II, articolo 3) che nel cumulo delle voci di cui alla tabella dell'art.9 non si considera l'indennità per le notti fuori.
- La precisazione che il minimo di trasferta (30 € italia e 60 € estero) è applicata su base quotidiana, e che la media ha valore solo in chiave fiscale per consentire il calcolo di forfetizzazione del 5%.
- Sono assenti le seguenti aggiunte previste nelle trattative: modulo chiavi (cosa su cui peraltro c'è già intesa verbale), modulo sabati (cosa su cui peraltro c'è già intesa verbale), modulo DPI (cosa su cui peraltro c'è già intesa verbale), rilevamento posizionamento mezzi con GPS e loro limitazioni di utilizzo (cosa su cui peraltro c'è già intesa verbale), tabella km lontana dalle richieste dei lavoratori, e infine moduli per rilevamento anche su 2 facciate con libertà di utilizzo di questa o quella da parte del

singolo lavoratore (cosa su cui peraltro c'è già intesa verbale).

-----fermo restando la possibilità di raggiungere nella riunione fissata per il 31 maggio 2011 alle ore 14,30 presso Confindustria di Verona, una intesa completa e senza alcuna omissione rispetto a quanto stabilito, siamo obbligati a sospendere la nostra adesione all'accordo del 16 maggio 2011. Resta inteso che la ns. posizione circa l'applicazione dell'accordo, a decorrere dal mese di maggio come parte retributiva, è consenziente, ma non alla antedatazione dell'accordo stesso.

Cordiali saluti

Dorigo Paolo
coordinatore


SLAI Cobas per il sindacato di classe
coordinatoreF.A.O.....
Via Pascoli, 5 - 30034 MIRA (VE)
Tel. 041-5800258 - Fax 041-5825372
Vodafone 334-3557064 wind 320-3583021

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE

Oggi 02.05.2011 presso la sede di Confindustria Verona si sono incontrati:

- AUTOTRASPORTI BOMMARTINI SRL nelle persone dei sigg. Alberto Mirco Bommartini e Bruno Bommartini assistita da Confindustria Verona nella persona del dott. Nicola Marchina;

e

- la Federazione Autisti Operai SLAI-COBAS nella persona del sig. Paolo Dorigo assistito dall'avv. Ennio Rancan

Premesso che:

- Autotrasporti Bommartini srl ha alle proprie dipendenze n. 157 dipendenti, di cui 139 autisti;
- il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 234/07, che dà attuazione alla Direttiva 2002/15/CEE sull'orario di lavoro del personale mobile che esegue operazioni di autotrasporto;
- in attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 4, del D.Lgs. 234/07, il 3 aprile 2008 è stato sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e le OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative il nuovo testo degli art. 11, 11 bis ed 11 ter del CCNL 29 gennaio 2005 Logistica, Trasporto merci e Spedizione e successive modificazioni e/o integrazioni;
- la riscrittura degli articoli sopraccitati si è resa necessaria per recepire le disposizioni del D.Lgs. 234/07 sull'orario di lavoro dei conducenti alle dipendenze delle imprese di autotrasporto;
- è intenzione delle Parti procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione dei limiti di orario di lavoro previsti dall'art. 11 bis del CCNL 3 aprile 2008 e successive modificazione e/o integrazioni;
- è intenzione delle Parti definire nel presente accordo aziendale i trattamenti forfettari di trasferta nonché i compensi per lavoro straordinario.

Tutto ciò premesso:

le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo collettivo aziendale, intendono ratificare, come di fatto ratificano, quanto segue:


PARTE PRIMA: Orario di lavoro del personale viaggiante

Art. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Le parti che sottoscrivono il presente contratto collettivo aziendale hanno accertato congiuntamente



[Handwritten mark]

la sussistenza delle condizioni di organizzazione del lavoro del personale viaggiante descritte nell'art. 11 bis, comma 1 del CCNL 3.04.2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, che legittimano l'applicazione dei limiti di orario di lavoro specificati nello stesso art. 11 bis.

In particolare le Parti hanno accertato che:

- tutti gli autisti dell'azienda sono inquadrati nel livello 3° super;
- tutti i conducenti eseguono di regola servizi di carattere extraurbano che comportano assenze giornaliere continuate per le quali spetta l'indennità di trasferta a norma dell'art. 6 sez. 1^ Parte Speciale CCNL 29.01.2005 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- tutti i conducenti guidano veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 561/06 e n. 3821/85;
- l'attività esercitata da tutti i conducenti alle dipendenze di Autotrasporti Bommartini comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività.

Sussistendo le condizioni di cui sopra, l'orario ordinario di lavoro del personale viaggiante, a norma dell'art. 11 bis CCNL 03.4.2008 e successive modificazione e/o integrazioni, è di 47 ore settimanali e si intende distribuibile sino alle ore 13 del sabato ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane (art. 11 ultimo comma).

Avendo accertato la sussistenza delle condizioni di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 11 bis, la durata media della settimana lavorativa del personale viaggiante non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.

Art. 3

Con la conclusione del presente accordo, sottoscritto da tutti i conducenti per esplicita accettazione, è realizzata la condizione prevista dal comma 3 dell'art. 11 bis per l'applicazione dei limiti di orario di lavoro indicati nel comma 2 del medesimo articolo. Pertanto, sussistendone le condizioni, a tutto il personale viaggiante dell'azienda si applica il limite di orario di lavoro di 58 ore settimanali, estendibili fino ad un massimo di 61 ore, a condizione che nell'arco di 6 mesi la media delle ore settimanali di lavoro non superi il limite di 58 ore.

PARTE SECONDA: forfetizzazione del trattamento di indennità di trasferta e di lavoro straordinario

Art. 1

Verificato che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 11 bis, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà di computare l'orario di lavoro nel settore dei trasporti, le Parti, al fine di introdurre elementi di reciproca correttezza e certezza nello svolgimento del lavoro, concordano sulla necessità di predeterminare in via forfettaria il regime delle trasferte e dello straordinario.

Il trattamento previsto nel presente accordo si aggiunge alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori del 3° livello super, ed è stato individuato al fine di garantire ai lavoratori una forfetizzazione che riconosce complessivamente un trattamento di miglior favore tenuto conto dei tempi di attesa esistenti nel corso della giornata lavorativa.

Art. 2

In riferimento ai tempi di attesa per carico e scarico, conformemente alla previsione del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 234/2007 e dell'art. 11, comma 8, lett. b del CCNL 03.04.2008 e successive modificazione e/o integrazioni, le Parti convengono che si considera equiparata alla anticipata conoscenza della durata probabile dei suddetti periodi di attesa, la seguente situazione: l'impresa rimette al lavoratore l'onere di acquisire presso la sede ove lo

stesso deve effettuare il carico e/o scarico indicazioni sul periodo di attesa.

Qualora ciò non fosse possibile per ragioni non imputabili all'autista, si determina come segue il tempo medio di attesa al carico/scarico riferito alla specifica tipologia di trasporto effettuato:

- 3.5 ore per il trasporto di generi alimentari;
- 1.5 ore per il trasporto di prodotti chimici allo stato liquido;
- 2.5 ore per il trasporto di prodotti siderurgici e generici;

Tali tempi, pertanto, danno diritto unicamente al trattamento di trasferta previsto dal previsto accordo in aggiunta alla retribuzione ordinaria di cui al CCNL di settore applicato in azienda.

Art. 3

L'indennità giornaliera di trasferta prevista dall'art. 6, Sez. prima, Parte speciale del CCNL 29 gennaio 2005 e successive modificazione e/o integrazioni, é forfettizzata nella misura che si ricava dal cumulo delle voci di cui all'allegato al presente verbale di accordo e al successivo art. 9. L'indennità di trasferta così calcolata assorbe l'indennità minima specificata nel predetto art. 6 e qualora superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,46 per le trasferte all'estero, la differenza in più ha natura retributiva del lavoro straordinario eseguito e, pertanto, sarà soggetta a trattenute IRPEF e contributi; in caso contrario troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 4.

Nell'ipotesi residuale in cui il cumulo delle suddette voci sia inferiore a 30,00 € per la trasferta Italia e a 40,00 € per la trasferta estero, l'azienda per ogni giornata di assenza dalla sede che si rende necessaria per l'esecuzione di servizi la cui durata ecceda le 6 ore, riconoscerà rispettivamente i suddetti importi di 30,00 € e 40,00 € a seconda che la trasferta sia in Italia o all'estero. In questo caso troverà applicazione quanto sancito al successivo art. 4 per il lavoro straordinario.

L'importo dell'indennità giornaliera di trasferta si calcola dividendo l'importo totale spettante al lavoratore per l'attività esercitata ogni mese, per il numero delle giornate di assenza per servizio resesi necessarie, rispettivamente in Italia e all'estero.

Art. 4

Nell'ipotesi in cui l'importo giornaliero di trasferta calcolato ai sensi del precedente art. 3, parte prima non superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,46 per le trasferte all'estero, il 5% avrà natura retributiva e sarà corrisposto dall'azienda a titolo di straordinario forfettizzato e, come tale, sottoposto a ritenute fiscali e contributive.

Art. 5

Le somme di cui ai precedenti punti 3 e 4, sono riportate nel foglio individuale di paga al titolo specifico di compenso a forfait per le trasferte e per il lavoro straordinario.

Limitatamente allo straordinario il numero delle ore retribuite si calcola dividendo l'importo totale, per il valore del compenso orario tenuto conto delle maggiorazioni previste dal CCNL.

Art. 6

In applicazione dell'art. 6 Sez. prima, Parte speciale del CCNL, le Parti convengono che la quota restitutiva della indennità giornaliera di trasferta è di € 12 per le trasferte in Italia e di € 25 per le trasferte all'estero.

La rimanente quota ha natura indennitaria e comprende il tipico disagio cui è soggetto il conducente per l'esercizio delle sue mansioni che come tali richiedono tempi di semplice presenza a disposizione, tempi di attesa per carico e scarico e tempi di interruzione dei periodi di guida a norma del Reg. CEE n. 561/2006.

Il lavoro effettivo resta retribuito con la retribuzione tabellare prevista dal CCNL e con l'aggiunta del compenso a forfait di lavoro straordinario.



Art. 7

Il compenso a forfait del lavoro straordinario e la quota retributiva dell'indennità di trasferta, non sono computabili negli istituti contrattuali delle mensilità supplementari, delle ferie e del T.F.R.



Art. 8

Agli effetti dell'applicazione delle allegare tabelle, per viaggio si intende il totale dei km percorsi tra due periodi di riposo giornalieri o tra un periodo di riposo settimanale e uno giornaliero.


Art. 9

In aggiunta ai compensi determinati in applicazione degli articoli precedenti, spettano ai lavoratori le seguenti indennità:

- notte fuori sede per esigenze di servizio: 22 euro. A decorrere dalla terza notte compresa: 28 euro;
- collaborazione al carico/scarico: 5 euro. Qualora a giudizio dell'azienda la collaborazione risultasse particolarmente gravosa, la stessa dopo essersi confrontata con la RSU o, in mancanza di questa, con le OO.SS. firmatarie il presente accordo, quale trattamento di miglior favore riconoscerà la somma di 10 euro in luogo dei 5 qui concordati;
- riposo settimanale trascorso fuori dalla sede della propria abitazione e goduto nelle giornate di sabato e domenica: 90 euro al giorno;
- risciacquo cisterna in sede: 3 euro;
- prestazione resa nella giornata di sabato: 10 euro all'ora in luogo del trattamento previsto dall'allegata tabella sui compensi per viaggio;
- Viaggi ripetitivi c.d. "servizio spola":
 1. - Trasporto eccezionale o in regime eccezionale: Acciaierie Venete spa Deposito Via S. Pellico - Deposito Via Francia: fino al IV viaggio € 7,00 cadauno, dal V viaggio € 12,00. Mentre, per lo stesso servizio con mezzi normali: € 4,00 cadauno;
 2. - Adriatica spa deposito di Loreo Ro - Porto Chioggia imbarco e viceversa sbarco: € 7,00 ciascun-viaggio;

Tali compensi hanno natura di indennità di trasferta e si aggiungono ai compensi di cui all'allegato secondo quanto già precisato al precedente art 3. L'indennità di trasferta così calcolata assorbe l'indennità minima specificata all'art. 6 del CCNL e qualora superi il limite massimo di € 46,48 per le trasferte in Italia e di € 77,46 per le trasferte all'estero, la differenza in più ha natura retributiva del lavoro straordinario eseguito e, pertanto, sarà soggetta a trattenute IRPEF e contributi; in caso contrario troverà applicazione quanto previsto dall'art. 4.

Art. 10



I compensi per viaggio, riportati nelle accluse tabelle, sono calcolati in ragione dei tempi medi statisticamente accertati, che sono necessari per la loro esecuzione (guida; attività accessorie alla guida; tempi di attesa al carico ed allo scarico che, pur non essendo tempi di lavoro, prolungano l'assenza dalla sede), tenendo anche conto dei particolari disagi cui sono sottoposti i lavoratori nelle diverse relazioni di traffico.

Sono calcolati, inoltre, tenendo conto delle spese di vitto compensate dall'indennità contrattuale di trasferta.

Qualora cause di forza maggiore o cause non imputabili al conducente, prolunghino apprezzabilmente i tempi di viaggio, in ragione dei quali sono calcolati i compensi, spetta al lavoratore un compenso aggiuntivo commisurato al maggior tempo impiegato e determinato proporzionalmente al compenso dovuto per l'intero viaggio.

Art. 11

Per il pagamento dei compensi previsti nel presente accordo si applica la clausola di decadenza semestrale di cui all'art. 11, comma 9 del CCNL 3 aprile 2008 e successive modificazione e/o integrazioni che di seguito si riporta: *"Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovuti derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti"*.

Tale clausola costituisce condizione di efficacia del presente accordo, il quale dovrà essere firmato, per adesione, dai lavoratori autisti.

Art. 12

I lavoratori a cui si applica il presente accordo non sono trasfertisti a norma della "Dichiarazione congiunta" sottoscritta dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali nel CCNL 22 dicembre 1997 e a norma della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 56/E del 9 maggio 2000, avendo tali lavoratori la sede fissa di lavoro, che è quella indicata dall'azienda nella lettera di assunzione.

Art. 13

Il presente accordo sarà depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro di Verona e presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. affinché faccia stato verso gli Istituti previdenziali suddetti e sia ad essi opponibile.

Art. 14

Fermo restando il deposito di cui si è detto al precedente articolo, le Parti si impegnano a non divulgare a persone diverse da quelle di cui al successivo articolo 15, il contenuto del presente accordo. In particolare è fatto divieto assoluto di pubblicare su internet l'accordo in questione.

Art. 15

Il presente accordo si applica a tutto il personale viaggiante alle dipendenze dell'impresa indipendentemente dall'iscrizione alle OO.SS. stipulanti.

Art. 16


Fatta salva la normativa di legge e contrattuale in materia di permessi retribuiti e non, aspettative, congedi ecc. e fermo restando quanto sancito in merito al lavoro reso nella giornata di sabato dal precedente art. 2, Parte Prima, all'autista è riconosciuto il diritto di essere esonerato dal lavoro al sabato, fino ad un massimo di 6 sabati all'anno, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

- la richiesta di non lavorare il sabato deve essere formalizzata per iscritto entro e non oltre le ore 08:00 del lunedì della settimana in cui si vuole godere dell'esonero;
- l'esonero non potrà riguardare più di un sabato al mese;
- la Direzione aziendale si riserva la facoltà di accettare la richiesta di esonero dell'autista. In caso di accettazione dovrà darne comunicazione all'autista entro e non oltre le ore 18:00 del lunedì della settimana in cui si vuole godere dell'esonero. Il silenzio vale come assenso.

Ai fini di cui sopra, l'anno decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo.

Art. 17

Nell'intento di consolidare e al contempo migliorare i rapporti interni e le relazioni sindacali esistenti, le Parti concordano di incontrarsi durante la vigenza del presente accordo almeno due volte all'anno per informare le OO.SS. in merito all'andamento aziendale.



Art. 18


Premesso che ai sensi della normativa vigente (art. 53, comma 1 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) per l'anno 2011 la tassazione agevolata con l'imposta sostitutiva del 10% può essere applicata solo ad emolumenti erogati in attuazione di accordi collettivi alla condizione che tali emolumenti siano riconducibili a incrementi di produttività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, le Parti concordano che sono riconducibili a incrementi di produttività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa e, pertanto, danno diritto alla tassazione agevolata del 10%, le seguenti voci:

- tutte le disposizioni di natura economica del CCNL applicato in azienda, che qui si intendono integralmente trascritte. A titolo esemplificativo e non esaustivo: indennità sostitutive di permessi non goduti; indennità sostitutive delle ferie in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; premi erogati una tantum;
- tutti i trattamenti dovuti in forza del presente accordo aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo: straordinario forfetizzato; lavoro festivo e prefestivo, collaborazione al carico e scarico ecc.


Art. 19

Il presente accordo ha durata sperimentale di 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Qualora la sperimentazione dia esito positivo tenuto conto delle reciproche aspettative, le Parti si danno appuntamento sin d'ora per rinnovarlo per il periodo massimo consentito dal CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. AZIENDA 

p. Federazione Autisti Operai SLAI-COBAS



p. CONFINDUSTRIA VERONA 

avv. ENNIO RANCAN



fascie km per viaggio inteso come Inizio Servizio /
Fine Servizio

KM		KM	Tabella Compensi per Viaggio
0	-	50	€ 5,00
51	-	100	€ 5,00
101	-	150	€ 5,00
151	-	200	€ 5,00
201	-	250	€ 9,00
251	-	300	€ 9,00
301	-	350	€ 10,00
351	-	400	€ 11,00
401	-	450	€ 14,00
451	-	500	€ 15,00
501	-	550	€ 16,00
551	-	600	€ 20,00
601	-	650	€ 22,00
651	-	700	€ 24,00
701	-	750	€ 26,00
751	-	800	€ 28,00
801	-	850	€ 32,00

**** nel massimo rispetto del regolamento europeo 561/2006 (tempi di guida e riposo) il conducente raggiunga senza ricorrere all'indennità "notte fuori" le fasce verranno così integrate:

651	-	700	€ 26,00
701	-	750	€ 28,00
751	-	800	€ 30,00
801	-	850	€ 40,00

*** per viaggio internazionale €/gg 62,00 comprensivo delle indennità di collaborazione al carico/scarico

Km		Km	Incentivo
10501	-	11000	€ 50,00
11001	-	11500	€ 70,00
11501	-	12000	€ 80,00
12001	-	12500	€ 110,00
12501	-	13000	€ 120,00
13001	-	13500	€ 130,00
13501	-	14000	€ 140,00

L'incentivo di cui sopra si intende riferito al mese composto da 22 giorni lavorativi.

Nel caso in cui il mese presenti un numero diverso di giorni lavorativi, gli importi di cui trattasi verranno riproporzionati.

Ai fini dell'erogazione del presente incentivo, i giorni per ferie sono equiparati ai giorni lavorati e, pertanto, danno diritto al relativo trattamento economico.